



## **COMUNE DI VILLAPUTZU** **PROVINCIA DI CAGLIARI**

---

Via Leonardo da Vinci s.n.c., 09040 Villaputzu (CA)

☎ 070/997013 ~ 📠 070/997075

C.F. n. 80003170927 ~ P.IVA n. 01260890924 ~ c/c p. n. 16185092

[www.comune.villaputzu.ca.it](http://www.comune.villaputzu.ca.it) ~ PEC: [protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it)

### **AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA COMPRESO IL PATROCINIO GIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU**

#### **Il Responsabile del Settore Amministrativo**

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10/05/2017 di “Formazione elenco di avvocati cui conferire incarichi di assistenza e patrocinio legale. Atto di indirizzo“, con la quale si dava mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, per l’adozione delle procedure necessarie alla formazione di un Elenco di Avvocati libero professionisti, singoli o associati.

Interamente richiamata la propria determinazione n. 159 del 18/05/2017, avente ad oggetto “COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA COMPRESO IL PATROCINIO GIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU ”, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villaputzu - Sezione Trasparenza e Albo Pretorio On Line

#### **RENDE NOTO**

L’avvio delle procedure per la costituzione dell’Albo di che trattasi.

#### **Art. 1**

##### **Finalità dell'avviso e ambito**

Con il presente avviso pubblico il Comune di Villaputzu intende costituire un elenco aperto di avvocati esterni, cui attingere al fine affidare servizi legali di assistenza compreso il patrocinio giudiziale anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni occasionali di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune è parte nell'ambito del diritto civile, tributario, del lavoro, penale e amministrativo, compresa la consulenza legale.

A tal fine, gli Avvocati che vi abbiano interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi del

successivo art. 2, potranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco in oggetto.

Il professionista deve indicare, altresì, gli ambiti professionali di propria competenza e precisare in quale delle seguenti sezioni (una o più) dell'elenco chiede di essere inserito in funzione delle proprie specializzazioni:

- diritto civile
- tributario
- del lavoro
- penale
- amministrativo.

La richiesta di iscrizione, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra Amministrazione Comunale e professionista.

## **Art. 2**

### **Requisiti di ammissione**

- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- essere regolarmente iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune di Villaputzu, consistente nell'assenza di rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste, un incarico per la difesa dell'Ente; nel caso di studio associato dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte;
- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
- non aver subito, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109 del 22/06/2007 e ss.mm.;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24 del 04/03/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sarà disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera;

-non sussistano nei propri confronti, ai sensi dell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, dello stesso decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

-non siano state commesse, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

-ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo Decreto;

- b) non si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- c) non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo Decreto, non diversamente risolvibile;
- d) non si trovi in una situazione per la quale una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- e) non siano stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- f) non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55 del 19/03/1990;
- g) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12/07/1991, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689 del 24/11/1981;

-non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale recita *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*;

-non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A.;

-non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;

-essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Dovranno inoltre impegnarsi, in caso di affidamento di servizi pena di decadenza dalla stessa:

-ad attivare il servizio entro il termine perentorio fissato dal Comune;

-ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;

Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli associati potenzialmente interessati all'affidamento dei servizi da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione della domanda di ammissione.

### **Art. 3**

#### **Modalità e Termini di Partecipazione**

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio di:

- **DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI VILLAPUTZU**, da redigersi sul facsimile ALLEGATO A), documentazione scaricabile al seguente indirizzo <http://www.comune.villaputzu.ca.it>

Alla domanda dovrà essere allegato:

1. Curriculum Vitae in formato europeo , sottoscritto in ogni sua singola pagina per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003), con indicazione specifica delle esperienze acquisite nei singoli settori ed in materia di arbitrati, i corsi di formazione frequentati, gli incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici svolti;
2. copia del presente avviso sottoscritto per presa visione ed accettazione.
3. documento in corso di validità

La domanda ad oggetto: "LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA COMPRESO IL PATROCINIO GIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU” e gli allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritti digitalmente dal singolo professionista dovranno pervenire, tramite PEC, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it) **entro e non oltre le ore 12,00 del 05 giugno 2017.**

### **Art. 4**

#### **Iscrizione ed aggiornamento dell'elenco**

Le domande di iscrizione complete, conformi e correttamente pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Settore Amministrativo.

L'inserimento nell'elenco avrà luogo solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione e la partecipazione.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comune di Villaputzu, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione/aggiornamento. Nel caso di rifiuto dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale con l’indicazione della motivazione.

L'elenco, composto da cinque sezioni, sarà formato in ordine alfabetico.

L'elenco costituito, in quanto elenco aperto, sarà aggiornato, con cadenza semestrale con

provvedimento del Responsabile del settore Amministrativo.

## **Art. 5**

### **Modalità di affidamento dei servizi**

A seguito della predisposizione dell'elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità per l'affidamento di servizi legali di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale, e consulenza legale dell'Ente nelle controversie, il Responsabile del Settore Amministrativo procederà, all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio. Lo stesso verrà conferito, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse nell'Elenco.

In particolare, la scelta dei legali da invitare alla procedura comparativa sarà effettuata dall'Ente tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) sezione di iscrizione;
- b) specializzazione ed esperienze professionali maturate con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico;
- c) foro di competenza della causa da affidarsi;
- d) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- e) principio di rotazione.

I servizi in argomento saranno affidati ai professionisti iscritti nell'elenco come sopra formato con provvedimento dirigenziale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di avviare apposite procedure per l'affidamento di servizi a professionisti specialistici della materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti all'elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, qualora ciò sia opportuno in considerazione della particolare natura e complessità della causa.

## **Art. 6**

### **Affidamento del servizio, recesso e cancellazione dall'elenco**

L'affidamento del servizio si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione. Da quel momento in poi ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale è a totale carico dell'avvocato. Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Villaputzu;

- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Amministrazione.
- abbiano patrocinato, durante l'espletamento del servizio affidato, giudizi contro il Comune di Villaputzu;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento del servizio;
- abbiano rinunciato all'affidamento del servizio senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli affidamenti dei servizi assegnati al professionista.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate per le singole fasi di giudizio.

#### **Art.7**

##### **Tipo di prestazione**

Il professionista selezionato svolgerà il servizio affidato per la difesa dell'Ente fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti e se richiesto, renderà pareri brevi, anche scritti, sulle questioni a lui sottoposte, anche in ordine alla opportunità di resistere o proporre impugnative. Tali pareri verranno resi senza alcun esborso da parte del Comune.

#### **Art. 8**

##### **Atti di transazione**

L'Ente, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui l'Ente è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Responsabile del Settore Amministrativo chiede al professionista di inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Nell'ipotesi di convenienza per l'Ente, il legale è invitato a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di atto deliberativo.

Nei casi in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine

all'opportunità di accettare la rinuncia.

Il professionista ha diritto al compenso per l'attività espletata fino a quel momento, come stabilito al successivo articolo, senza null'altro pretendere.

## **Art. 9**

### **Onorari riconosciuti al professionista**

Il compenso per l'attività prestata sarà determinato previa pattuizione con i professionisti.

Il limite negoziato di cui sopra potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune spese legali di importo superiore o inferiore a quello massimo convenuto. In tal caso, il legale si riterrà soddisfatto del compenso che sarà liquidato nella misura determinata dal Giudice.

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura elettronica valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

I suddetti compensi sono altresì al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute e documentate (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese vive debitamente documentate).

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa.

Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie, qualora non determinate dal Giudice.

Le liquidazioni avranno luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della parcella, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, quando l'impegno di spesa assunto non richiede eventuali integrazioni.

Al professionista è riconosciuto il diritto di richiedere un acconto a compimento dell'atto introduttivo dell'attivazione e/o resistenza della lite nella misura massima del 20% della somma impegnata, salvo conguaglio in sede di accertamento definitivo a presentazione di fattura a saldo.

L'Ente si riserva di procedere, a valere per futuri affidamenti, a revisione del disciplinare, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia di compensi professionali degli Avvocati.

Tutti i legali dovranno fornire la propria partita IVA.

## **Art. 10**

### **Attività domiciliazione**

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli, con comunicazione all'Ente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune.

## **Art. 11**





## **Pubblicazione e Comunicazioni:**

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Villaputzu nonché costantemente sul sito istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.villaputzu.ca.it>, nonché nella sezione trasparenza Sezione “Avvisi di gara”

L'Amministrazione comunale si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Villaputzu.

### **Art. 12**

#### **Clausola di salvaguardia**

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale affidamento. La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici servizi legali, compreso il patrocinio giudiziale e consulenza legale.

I professionisti già operanti con procura alle liti non saranno confermati d'ufficio, ma dovranno manifestare espressa volontà di iscrizione all'istituendo Albo attraverso presentazione di domanda redatta nei termini e modi previsti negli allegati.

I professionisti carenti di interesse a essere inseriti nell'elenco legali di fiducia dell'Ente, manterranno, comunque, fino a definizione, gli incarichi affidati, salvo rinuncia al mandato.

### **Art. 13**

#### **Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n.196, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati: Comune di Villaputzu — sede Via Leonardo Da Vinci n. 1 — 09040 Villaputzu;

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo, al quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

### **Art. 14**

#### **Informazioni**

L' Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in

tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Settore Amministrativo – D.ssa Roberta Mameli.

Villaputzu, 17 maggio 2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo

*f.to D.ssa Roberta Mameli*

